

## REGOLAMENTO (CEE) N. 70/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1993

relativo ai titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27,considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1150/90 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2975/90 <sup>(4)</sup>, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione; che tuttavia le importazioni devono essere effettuate nel limite dei contingenti previsti;

considerando che fra il 1° e il 10 gennaio 1993 è stata presentata soltanto una domanda di titolo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1150/90, se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce l'ammontare del

quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il semestre successivo; che, stando così le cose, è opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il secondo semestre 1993 per i prodotti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 715/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titolo presentate a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1150/90 nel periodo dal 1° al 10 gennaio 1993 sono accolte.

2. Nei primi dieci giorni del mese di luglio 1993 possono essere nuovamente presentate domande di titolo per i seguenti quantitativi:

— 500 t di prodotti di cui al codice NC 0402,

— 496 t di prodotti di cui al codice NC 0406.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.<sup>(2)</sup> GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 114 del 5. 5. 1990, pag. 21.<sup>(4)</sup> GU n. L 283 del 16. 10. 1990, pag. 16.